

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 556

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCENZO MANCINI, AZZOLINI, CIMMINO, GELPI, LOIERO, NUCCI MAURO, PISICCHIO, SAPIENZA, TEALDI, BRUNI, CAFARELLI, D'ALIA, ROSINI, SILVESTRI, TORCHIO, GOTTARDO, CECERE, MALVESTIO, VAIRO, CILIBERTI, RIVERA, BINETTI**

Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali

*Presentata il 6 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, emanato in forza della legge 28 giugno 1866, n. 2987, che soppresse gli ordini e le corporazioni religiose, affidò allo Stato italiano la cura della conservazione degli edifici, biblioteche, archivi di alcuni stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e per il complesso dei tesori artistici da essi posseduti. A tali stabilimenti, in applicazione di una successiva norma (regio decreto 5 luglio 1882, n. 917), se ne aggiunsero altri, come quelli di Montevergine in Mercogliano, di Trisulli a Colleparado e di Farfa.

Ad alcuni di essi furono resi applicabili dall'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con regio decreto 24 ottobre 1907, n. 733, le norme del regolamento stesso e « in particolar modo quelli del titolo VI sull'uso pubblico, in quanto non contrastino con le norme speciali che le regolano ».

Dette biblioteche possiedono un ricco e pregevole patrimonio bibliografico e la loro utilità discende, oltre che dalle cospicue raccolte di fondi librari, dalla rilevata capacità di inserimento nel servizio di diffusione della cultura, specie nelle aree

territoriali in cui operano completando e arricchendo il servizio delle altre biblioteche statali e non statali.

Per l'espletamento dei gravosi compiti connessi al servizio delle undici biblioteche annesse ai monumenti nazionali operano attualmente ventotto unità di personale. E nonostante sia intervenuta la legge 2 dicembre 1980, n. 803, recante « Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501 », che ha assegnato annualmente la somma di lire 344 milioni per il funzionamento delle stesse biblioteche, è necessario, a distanza di pochi anni, a causa degli aumenti intervenuti per oneri previdenziali e per indennità inte-

grativa speciale, che incidono sensibilmente sulle spese per il pagamento degli stipendi al personale impiegato, adeguare lo stanziamento previsto dalla legge suddetta portandolo a decorrere dall'anno 1992 a lire 1.000 milioni.

A tal fine è stata predisposta l'unità proposta di legge che, all'articolo 1, prevede l'aumento dello stanziamento a lire 1.000 milioni necessari al funzionamento delle biblioteche in questione.

Per i soli fini di conservazione del patrimonio librario è prevista la possibilità di assegnare alle predette biblioteche personale dipendente dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

L'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria per la parte eccedente lo stanziamento di 344 milioni già iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 2 dicembre 1980, n. 803 è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1992, a lire 1.000 milioni che affluiscono al capitolo n. 1548 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Presso le biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, può essere assegnato a prestare servizio personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali per assicurare la conservazione del patrimonio librario delle medesime biblioteche.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 656 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992.